

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E AMBIENTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA  
IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 17 agosto 1942 n. 1150;
- VISTA** la legge regionale 27/12/1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 10/08/1985, n. 37 ed in particolare l'ultimo comma dell'art. 2;
- VISTO** il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 31 maggio 1994 n.17 il quale dispone che *“per l'azione di vigilanza e di controllo sul rispetto da parte dei Comuni delle disposizioni in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia ci si avvale di un apposito gruppo ispettivo istituito all'interno del Dipartimento Urbanistica”*;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 924 del 5/3/15 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Giglione l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica;
- VISTO** l'esposto a firma di “Scafidi Salvatore”, assunto il 24/07/2015 al prot. gen. n. 17266 di questo Assessorato, con il quale ha richiesto la verifica della regolarità delle pratiche di sanatoria edilizia nn. 2220, 2221, 2222 e 2224, intestate al Sig. Maccarrone Placido, nonché la verifica della pratica di sanatoria n. 2223 presentata il 01/03/1995 intestata al Sig. Saccone Salvatore;
- VISTA** la nota n. 18005/Servizio5/U.O.5.3/DRU del 30/07/2015, con la quale veniva richiesta al Comune di Adrano (CT) apposita relazione sui fatti descritti che desse puntuale risposta a quanto lamentato nella istanza sopraccitata, comprese eventuali deduzioni, entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della nota medesima;
- ATTESO** che il Comune di Adrano non dava alcun riscontro alla richiesta di notizie di cui alla sopraccitata nota n. 18005/2015 entro i termini stabiliti dalla stessa, acquisita dal citato Ente in pari data a mezzo Pec come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna agli atti del Servizio 5;
- VISTO** il D.D.G. n.00351 del 30.10.2015, con il quale è stato disposto intervento ispettivo presso il Comune di Adrano a seguito del citato mancato riscontro;
- VISTA** la Pec del 17.11.2015, assunta il 17.11.2015 al prot. n. 25442 di questo Assessorato, con la quale il Comune di Adrano ha comunicato di non aver ricevuto la suddetta nota prot. n. 18005/2015 con relativo allegato (e di essere venuto a conoscenza della citata nota soltanto a seguito della successiva trasmissione della nota prot. n. 24137/Servizio5/U.O.5.3/D.R.U. del 02.11.2015) richiedendo a questo Servizio 5 *«...di voler rimandare la prima nota con i relativi allegati...in modo da poter rispondere ai quesiti richiesti ... [da questo Dipartimento]...nel più breve tempo possibile.....»*;
- VISTA** la dirigenziale prot. n. 26245/Servizio5/U.O.5.3/D.R.U. del 26.11.2015, con la quale veniva trasmessa al Comune la citata nota 18005/2015 e si invitava il citato Ente a voler trasmettere, entro l'ulteriore termine di gg. 10 dal ricevimento della stessa, apposita relazione sui fatti descritti nel citato esposto che desse puntuale risposta a quanto lamentato, al fine di consentire le valutazioni da parte di questo Dipartimento - trascorsi i quali, l'Ispettore nominato avrebbe provveduto all'incarico affidatogli;
- VISTA** la nota comunale prot. n. 38713 del 04.12.2015 ed allegati di riscontro, inviata con Pec del 04.12.2015, introitata seppur tardivamente il 17.12.2015 al prot. n.27735 di questo Assessorato, pervenuta al Servizio 5/U.O.5.3/D.R.U. in data 18.12.2015, con la quale è stata rappresentata l'insussistenza di eventuali vizi di legittimità dei provvedimenti contestati con l'esposto in argomento;

**VISTA** la lettera del 11.12.2015 dello Studio Legale Sgroi con sede in Adrano che agisce in nome e per conto del Sig. Salvatore Scafidi, trasmessa tra l'altro anche al Comune, assunta il 21.12.2015 al prot. 28036 di questo Assessorato, con la quale viene precisato che : «...*Riguardo il contenuto della nota di cui sopra, mi riferisce il sig. Scafidi di avere negli anni scorsi richiesto informazioni relative alla regolarità urbanistica di un immobile di proprietà dei signori Maccarrone e Saccone per ragioni della sua attività di imprenditore edile, ma di nulla sapere riguardo alla richiesta del 24 luglio 2015 pervenuta in copia, della quale se ne disconosce sia il contenuto che la firma in quanto non proveniente dal mio cliente. Con riserva di agire nelle opportune sedi giudiziarie per la tutela degli interessi di quest'ultimo*»;

**CONSIDERATO** che nella citata nota comunale 38713 del 04.12.2015 viene rappresentato quanto segue : «... *In tutte e cinque le pratiche sono stati richiesti i pareri convenuti per legge, (sanitario, genio civile, CEC, Autorizzazione scarico fognario, UTC), ed alla fine del procedimento è stata rilasciata un'unica concessione edilizia in sanatoria, esattamente la numero 01 del 17/01/29011. In tutte le pratiche sono state determinate le somme per il pagamento dell'oblazione e degli oneri concessori, così come previsto dalle normative vigenti. In tutte le determinazioni **non** sono stati applicati i “**benefici di prima casa**”, in quanto per ottenere i suddetti benefici la legge prevedeva due specifiche condizioni, essere proprietario dell'abitazione ed esservi residente al momento della presentazione della domanda di sanatoria....Il Signor Scafidi Salvatore, tramite il suo tecnico ha avuto accesso a tutti gli atti delle pratiche relative, e a seguito una sentenza TAR ha avuto una completa consegna di tutti gli atti inerenti le pratiche*»;

**VISTA** la nota dell'Ispettore Arch. Pietro Coniglio prot. n. 000260 del 07/01/2015 riscontrante la nota prot. n. 28153/Servizio5/U.O.5.3/D.R.U. del 23.12.2015, con la quale lo stesso precisa di non essersi insediato in quanto il termine di nomina era decaduto;

**CONSIDERATO** che con nota dirigenziale prot. n. 2318/Servizio5/U.O.5.3/D.R.U. del 02.02.2016 trasmessa tra gli altri al Comune di Adrano, con la quale - sulla scorta degli elementi forniti con la citata comunale prot. n. 38713/2015 - il procedimento di che trattasi, è stato ritenuto concluso non sussistendo i presupposti per l'adozione di provvedimenti da parte di questo Assessorato, e considerato altresì che questo Dipartimento dell'Urbanistica, in linea generale, ritiene che le CC.EE. in sanatoria non possono essere oggetto di procedimento ex art. 53 della L.R. 71/78 e che piuttosto, debba essere l'Amministrazione Comunale a procedere in autotutela all'eventuale annullamento di concessioni edilizie in sanatoria, ove siano rilevate vizi di illeggimità;

**RITENUTO** che non sussistono più i presupposti che hanno dato luogo al citato incarico conferito con il suddetto D.D.G. n. 00351 del 30.10.2015 - e che l'intervento ispettivo *de quo* è da intendersi superato dalla suddetta nota dirigenziale prot. n. 2318/2016 - non occorre procedere ad una nuova nomina ispettiva, in applicazione dell'art. 13 della l.r. 17/94;

## **D E C R E T A**

**Articolo unico)** Il D.D.G. n. 00351 del 30.10.2015 con cui l'Arch. Pietro Coniglio è stato incaricato dell'esecuzione dell'attività ispettiva presso il Comune di Adrano (CT), è revocato per i motivi esposti in premessa;

Ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Urbanistica.

Palermo li,  
11/02/2016

Il Dirigente Generale  
(Ing. Salvatore Giglione)

*Firmato*